



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 14/08/2017

Spett.le Cliente

Studio Tributario - Commerciale

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto

Scade il 18 Settembre 2017 l'invio telematico della:

- ***Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche del 2° trimestre 2017,***
- ***Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) del***
1° semestre 2017

*(N.B. I clienti che gestiscono internamente la contabilità
devono inviarci via mail i due files entro venerdì 8 settembre)*

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

Come noto, il Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017" ha introdotto, a partire dal 2017 due nuovi specifici obblighi (che si traducono, per ciascun anno, in numerosi nuovi adempimenti comunicativi in più per ciascuna impresa o lavoratore autonomo):

- invio trimestrale all'Agenzia delle Entrate dello spesometro (in luogo della previgente periodicità annuale); per il 2017 tale adempimento comunicativo è semestrale
- invio trimestrale all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Il 18 Settembre 2017 (perché il 16 cade di sabato) scade il termine per l'invio telematico:

- dell'invio telematico della comunicazione della liquidazioni Iva del 2° trimestre del 2017;
- dell'invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro o elenco clienti e fornitori) del 1° semestre 2017.

Nella tabella seguente evidenzio nuovamente le scadenze, per l'anno 2017, di questi nuovi adempimenti telematici periodici (che già evidenziammo nella circolare informativa del nostro Studio n. 9 del 16/01/2017 e n. 11 del 15/05/2017):

<u>Invio all'A.E. dello spesometro con cadenza trimestrale</u>	<u>Scadenze invio telematico</u>
<u>Invio all'A.E. dello spesometro afferente il 1° trimestre</u>	entro il 12/06/2017
<u>Invio all'A.E. dello spesometro afferente il 2° trimestre</u>	<u>entro il 18/09/2017</u>
<u>Invio all'A.E. dello spesometro afferente il 3° trimestre</u>	entro il 30/11/2017
<u>Invio all'A.E. dello spesometro afferente il 4° trimestre</u>	entro il 28/02/2018

<u>Invio trimestrale all'A.E. delle liquidazioni periodiche Iva</u>	<u>Scadenze invio telematico</u>
<u>Invio all'A.E. delle liquidazioni Iva afferenti il 1° semestre</u>	<u>entro il 18/09/2017</u>
<u>Invio all'A.E. delle liquidazioni Iva afferenti il 2° trimestre</u>	entro il 28/02/2018



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

L'acquisizione da parte dell'Agenzia delle Entrate di questi nuovi adempimenti comunicativi ha **un solo fine: rendere più efficace la lotta alla evasione fiscale.**

Si ricorda, infatti che, a seguito di tali adempimenti, l'Agenzia delle Entrate provvede, trimestralmente, ad esempio:

- ad “incrociare” i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva con i versamenti Iva effettuati e quindi informerà il contribuente degli importi di Iva eventualmente non ancora versata, verificando quindi in tempi brevissimi un eventuale “pericolo per la riscossione” (le comunicazioni di anomalia afferenti gli scostamenti tra Iva dovuta e Iva versata per i primi tre mesi o per il primo trimestre 2017 sono state già inviate via pec ai contribuenti che riportavano tali scostamenti),
- ad “incrociare” i dati del proprio spesometro con quello dei propri clienti e fornitori, e quindi segnalerà al contribuente eventuali scostamenti tra le fatture registrate e annotate nel proprio spesometro con quelle registrate e annotate nello spesometro dei clienti e fornitori dello stesso contribuente;
- ad “incrociare” i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva con quelli dello spesometro e quindi segnalerà al contribuente eventuali scostamenti tra le risultanze delle liquidazioni Iva e i dati Iva attinti dallo spesometro.

Considerazioni

IMP: A seguire forniamo indicazioni sul **comportamento da seguirsi:**

- **per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal nostro Studio**
- **per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità**

Clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal nostro Studio

Il nostro studio, una volta completate le registrazioni Iva riferite ai trimestri di riferimento, **provvederà periodicamente a:**

- **elaborare la comunicazione** delle liquidazioni periodiche Iva, portando il file

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

elaborato in formato XML, *firmare digitalmente*, con la propria firma elettronica qualificata, il file XML delle liquidazioni Iva di ogni cliente e tramite l'apposita piattaforma SDI - Sistema d'interscambio, trasmettere il suddetto file all'Agenzia delle Entrate,

- elaborare lo spesometro semestrale, trasmettendo lo specifico file all'Agenzia delle Entrate.

Naturalmente, tale adempimento potrà essere posto in essere nei tempi di legge solo se il Cliente ci consegna i documenti per la elaborazione delle liquidazioni periodiche Iva con congruo anticipo rispetto alle rispettive scadenze.

Clienti che gestiscono internamente la propria contabilità

- per l'adempimento della comunicazione della liquidazione Iva del 2° trimestre 2017, con l'ausilio del proprio software (come già fatto per la scadenza passata afferente il 1° trimestre 2017), il Cliente dovrà:
 - elaborare in automatico tale comunicazione (avvalendovi del modulo messo a disposizione della vostra software house) portando il file in formato XML (inserendo quale intermediario Masciotti Fabrizio, MSC FRZ 79T18 H501D) e
 - poi potrete trasmettere al nostro Studio, entro e non oltre venerdì 8 settembre 2017, a mezzo email, il file XML della liquidazione Iva periodica afferente il 2° trimestre 2017 cosicché il nostro studio provvederà poi a firmare digitalmente con la propria firma qualificata il file XML e a trasmetterlo mediante il SDI - Sistema d'interscambio per mezzo della piattaforma convenzionata fornita dalla propria software-house;
- per l'adempimento dello spesometro del 1° semestre 2017, il Cliente dovrà:
 - prendere contatto con la propria software-house per farsi installare il modulo

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

di elaborazione dello spesometro semestrale, elaborare in automatico tale spesometro (inserendo quale intermediario Masciotti Fabrizio, MSC FRZ 79T18 H501D) e quindi

- trasmettere al nostro Studio, entro e non oltre venerdì 8 settembre 2017, a mezzo email, lo specifico file dello spesometro del 1° semestre 2017 cosicché il nostro studio provvederà all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate.

Di seguito si forniscono nuovamente, per mera completezza informativa, alcune informazioni riguardanti i suddetti nuovi e infrannuali adempimenti comunicativi.

SPESOMETRO (semestrale nel 2017)

- Per l'anno d'imposta 2016 lo spesometro (c.d. comunicazione polivalente) andava elaborato e inviato all'Agenzia delle Entrate (entro il 10 aprile 2017 per i soggetti mensili ed entro il 20 aprile 2017 per gli altri soggetti) con riferimento all'intero anno 2016, senza, quindi alcuno spezzettamento infrannuale;
- per l'anno d'imposta 2017 lo spesometro (rectius: comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute) va elaborato e inviato all'Agenzia delle Entrate semestralmente;
- dall'anno d'imposta 2018 lo spesometro (rectius: comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute) va elaborato e inviato all'Agenzia delle Entrate trimestralmente.

La elaborazione ed invio telematico comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute va effettuata:

- in forma analitica e riguarda almeno i seguenti dati:

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

Nella Circolare n. 1/E del 07/02/2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- l'utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, DPR n. 695/96 non esonera il contribuente dall'invio dei dati di ogni singola fattura;
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 devono inviare solo i dati delle fatture emesse;
- sono esonerati dal nuovo "spesometro":
 - ***i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 situati nelle zone montane*** di cui all'art. 9, DPR n. 601/73
 - ***le Amministrazioni pubbliche***, considerato l'obbligo di fattura elettronica tramite il SdI;
 - ***i contribuenti forfetari***;
 - ***i contribuenti minimi***.

È confermata la possibilità di integrare / rettificare la Comunicazione "dati fattura" anche oltre 15 giorni dalla scadenza del termine dell'adempimento, regolarizzando l'omesso / errato "adempimento comunicativo" tramite il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (R.M. 5/7/2017 n.87 E).

È confermato che la comunicazione dei dati relativi alle fatture va predisposta "per competenza" rispetto al periodo di riferimento:

- per le fatture emesse va fatto riferimento alla data di emissione. Così, ad esempio, la comunicazione dati fattura riferita al primo semestre 2017 dovrà contenere i dati relativi alle fatture emesse dall'1.1.2017 al 30.6.2017;
- relativamente alle fatture ricevute, ai fini della "competenza", va fatto riferimento alla data di registrazione del documento.

Fanno eccezione, rispetto a quanto sopra riportato, gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo ex art. 74 del Dpr 633/72. Detti soggetti, infatti, comunicano i dati delle fatture emesse nel trimestre in cui le stesse sono annotate nel registro IVA.

Il sistema di ricezione segnalerà l'incompatibilità della data di emissione con il periodo di riferimento, ma la stessa non avrà alcuna rilevanza.

INVIO TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

In pratica, dal 2017, è previsto l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili/trimestrali).

La comunicazione va effettuata *anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito*.

Sono espressamente **esonerati** dall'obbligo in esame i soggetti non tenuti:

- alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, soggetti che, avendo gli specifici requisiti, hanno optato per il regime ex Legge 398/1991),
- all'effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche, tra cui ad esempio:
 - soggetti minimi/forfetari,
 - soggetti che non hanno effettuato operazioni attive/passive e non hanno un credito d'imposta da riportare al periodo successivo,



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

– soggetti che hanno effettuato esclusivamente

Stante il richiamo all'art. 21, D.L. n. 78/2010 (spesometro trimestrale), anche la *presentazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA* va quindi effettuata:

- in modalità telematica
- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l'invio dei dati delle liquidazioni Iva afferenti il terzo trimestre 2017 va effettuato entro il 30.11.2017).

In caso di omesso / errato invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è applicabile la sanzione di € 500, ridotta a € 250 qualora entro 15 giorni dalla scadenza il contribuente provveda all'invio:

- della comunicazione omessa;*
- della comunicazione corretta.*

Sul punto è intervenuta recentemente l'Agenzia delle Entrate, la quale, nella R.M. 104/E del 28/07/2017 ha riconosciuto la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso al fine di regolarizzare la violazione commessa.

Come di consueto, restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Dott. Masciotti Fabrizio

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it